

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' istituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CUORI BIANCONERI - ONLUS", con sede in Alpignano Piazza Robotti n. 1.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera sia in Italia che all'estero.

1) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico per disabili. Tali finalità sono rivolte a sostenere la persona nel suo itinerario formativo, attraverso la diffusione della cultura e delle pratiche dello sport, lo sviluppo di forme di integrazione sociale, la cura ed il recupero di coloro che si trovino in particolare stato di bisogno, avvalendosi ove necessario di professionisti abilitati.

2) Organizzare eventi per la diffusione del concetto di sport e della solidarietà con devoluzione del ricavato ai fini di beneficenza.

Le erogazioni, gratuite di beni, servizi, medicinali, sono rivolte esclusivamente verso i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, facenti parte di altre fondazioni e associazioni anch'esse non lucrative.

3) Organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori commerciali e il pubblico.

Art. 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in

concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 5

Il patrimonio è costituito da beni mobili e beni immobili.

Il patrimonio può essere accresciuto:

1) dai beni mobili e immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;

2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Art. 6

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio;
- 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4;
- 3) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Direttivo destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Capo I - Consiglio Direttivo

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri che durano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente e almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o e-mail, comunicando anche l'ordine del giorno.

Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Art. 9

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;

- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;
- nomina un Segretario dell'Ente esterno al Consiglio.

Art. 10

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli interventi.

Il Segretario dell'ente interviene alle sedute con voto consultivo.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

Capo II - Il Presidente

Art. 11

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio Direttivo. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

Capo III - Collegio dei Revisori

Art. 12

Il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non lucrative

di utilità sociale.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

I sindaci possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori eleggono al loro interno il Presidente tra soggetti iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 14

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Art. 15

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 16

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Direttivo, anche di carattere programmatico.

Art. 17

Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale e Segretario del Consiglio Direttivo.

L'Ente avrà anche dirigenti amministrativi nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 18

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Prima della devoluzione patrimoniale, l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

Art. 19

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.